



*Città di Selvazzano Dentro*  
*- Provincia di Padova -*

# **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE**

Testo approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 29.07.2020



## INDICE

### CAPITOLO I DISCIPLINA GENERALE

- Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 – Regolamenti specifici
- Art. 3 – Determinazione delle aliquote e delle tariffe
- Art. 4 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
- Art. 5 – Forme di gestione delle entrate
- Art. 6 – Soggetti responsabili della gestione delle entrate e accertamento delle entrate

### CAPITOLO II ENTRATE TRIBUTARIE

- Art. 7 – Istituti deflattivi del contenzioso e procedure di riscossione
- Art. 8 – Diritto di interpello
- Art. 9 – Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione
- Art. 10 – Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione
- Art. 11 – Competenza
- Art. 12 – Avvio del procedimento
- Art. 13 – Procedimento ad iniziativa d'Ufficio
- Art. 14 – Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 15 – Redazione dell'accertamento con adesione
- Art. 16 – Perfezionamento della definizione dell'accertamento con adesione
- Art. 17 – Effetti della definizione
- Art. 18 – Riduzione della sanzione
- Art. 19 – Autotutela
- Art. 20 – Riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie
- Art. 21 – Compensazione
- Art. 22 – Rateizzazione dei debiti di natura tributaria
- Art. 23 – Applicazione delle sanzioni ed interessi
- Art. 24 – Contenzioso
- Art. 25 – Conciliazione giudiziale

### CAPITOLO III ENTRATE ORDINARIE NON TRIBUTARIE

- Art. 26 – Ambito di applicazione
- Art. 27 – Riscossione delle entrate ordinarie
- Art. 28 – Contestazione di omesso o tardivo pagamento
- Art. 29 – Rateizzazione dei debiti di natura non tributaria

### CAPITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 30 – Entrata in vigore e abrogazioni

## **CAPITOLO I**

### **DISCIPLINA GENERALE**

#### **Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento**

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, ad eccezione dei trasferimenti da enti pubblici o privati, nel rispetto dei principi contenuti nel D. Lgs. n. 267/2000 e nella L. n. 212/2000 ed in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997.
2. Finalità del presente regolamento è assicurare la gestione delle entrate secondo principi di efficienza economica, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti o degli utenti dei servizi comunali.

#### **Art. 2 – Regolamenti specifici**

1. Ferme restando le disposizioni contenute nel presente regolamento, la gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata, tenendo conto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti non previsti da disposizioni di legge.

#### **Art. 3 – Determinazione delle aliquote e delle tariffe**

1. La determinazione delle aliquote e delle tariffe è effettuata con deliberazione approvata dall'organo competente entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
2. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma non siano adottate entro il termine ivi previsto, sono prorogate le aliquote e le tariffe in vigore.

#### **Art. 4 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate con i regolamenti specifici riguardanti ogni entrata o, in mancanza, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe di cui al precedente art. 3, nell'esercizio delle facoltà previste dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, salvo quelle previste dalla legge con carattere imperativo immediato che sono direttamente applicabili.

#### **Art. 5 – Forme di gestione delle entrate**

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate è volta al conseguimento di un maggiore livello di efficienza, funzionalità e collaborazione con i cittadini, ed è effettuata dall'Amministrazione Comunale sulla base di apposita relazione del Responsabile dell'entrata di cui all'art. 6, contenente una dettagliata analisi tecnico-funzionale riferita ad ogni attività, configurandone la forma organizzativa ottimale ed i relativi costi, con previsione dei possibili compensi riservati al gestore, nel caso di affidamento a terzi, determinati esclusivamente in base agli importi effettivamente riscossi e prevedendo forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
2. La gestione diretta è effettuata tenuto conto della struttura organizzativa e delle competenze del servizio, avuto riguardo alle necessarie dotazioni in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali.

3. Le attività di liquidazione, accertamento, riscossione delle entrate tributarie e le attività di supporto, ove non si provveda in forma diretta, possono essere gestite, anche disgiuntamente, nelle forme previste dall'art. 52, comma 5, del D. Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Art. 6 – Soggetti responsabili della gestione delle entrate e accertamento delle entrate**

1. La responsabilità della gestione delle entrate tributarie compete al Funzionario Responsabile designato dall'organo competente o al soggetto esterno incaricato.
2. La responsabilità della gestione delle entrate non tributarie compete al Responsabile del Servizio al quale risultano affidate, mediante Piano Esecutivo di Gestione, le risorse di entrata collegate all'attività svolta dal servizio medesimo o al soggetto esterno incaricato.
3. Ciascun responsabile di cui ai precedenti commi 1 e 2 cura le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse di competenza, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria, osservando le disposizioni di legge e regolamentari e trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, con le modalità previste dal D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni e dal regolamento di contabilità.
4. Per tutte le entrate per le quali specifiche norme di legge o regolamentari prevedono la riscossione coattiva, le procedure seguiranno le modalità e i termini stabiliti dalle norme di legge. L'espletamento delle procedure avviene con atti del Responsabile dell'entrata o dei soggetti esterni incaricati del servizio di riscossione coattiva ai quali è trasmessa la documentazione comprovante il credito.

## **CAPITOLO II**

### **ENTRATE TRIBUTARIE**

#### **Art. 7 – Istituti deflattivi del contenzioso e procedure di riscossione**

1. Oltre all'applicazione della disciplina generale di cui al precedente Capitolo I, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia tributaria riconosciuta dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, dall'art. 50 della L. n. 449/1997 e dalla L. n. 212/2000, fatte salve le disposizioni regolamentari previste per ogni singola entrata, vengono disciplinati i seguenti istituti:

- diritto di interpello
- accertamento con adesione
- autotutela

2. Costituisce inoltre oggetto della disciplina regolamentare la determinazione dei criteri per l'applicazione:

- della riscossione
- della compensazione
- della rateizzazione
- delle sanzioni
- del contenzioso e della conciliazione

#### **Art. 8 – Diritto di interpello**

1. Qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione di una disposizione normativa di natura tributaria di interesse comunale, il contribuente o suo delegato, prima di porre in essere il comportamento previsto dalla norma o di darne attuazione, può inviare al Servizio Tributi del Comune apposita richiesta di interpello in merito alla corretta interpretazione della disposizione stessa con riferimento alla sua concreta situazione. L'interpello non può riguardare la richiesta di accertamenti tecnici.
2. La richiesta di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza, e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
3. La richiesta di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
  - i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante e l'indicazione del recapito presso il quale ricevere la risposta del Servizio Tributi;
  - la dettagliata e precisa descrizione del caso concreto, allegando copia della documentazione esplicativa non in possesso dell'amministrazione pubblica, con l'indicazione della norma tributaria da applicare sulla quale sussistono effettive condizioni di incertezza e la soluzione interpretativa che si intende adottare ovvero la chiara formulazione del quesito;
  - la sottoscrizione del contribuente o suo delegato anche mediante firma digitale in caso di inoltro per via telematica.
4. La risposta scritta e motivata è comunicata dal Servizio Tributi presso il recapito indicato dal contribuente entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di interpello, salvo richiesta di integrazione documentale che produce la sospensione del predetto termine.
5. In assenza di risposta o in caso di tardiva comunicazione si presume che il Servizio Tributi concordi con l'interpretazione prospettata dal contribuente. Gli eventuali atti amministrativi emanati in difformità rispetto alla risposta fornita, ovvero all'interpretazione sulla quale si è formato il silenzio-assenso, sono rettificati o annullati d'ufficio o su richiesta del contribuente.
6. Nel caso di successivo orientamento contrario a quello posto a base della risposta già fornita, il Servizio Tributi provvede a darne comunicazione all'interessato e tale orientamento produce effetti solo per le nuove obbligazioni tributarie.
7. La risposta fornita o il silenzio-assenso formatosi per decorso del termine sono privi di effetti qualora la richiesta non sia completa o veritiera rispetto a situazioni rilevanti ai fini della formulazione del parere interpretativo.

#### **Art. 9 – Accertamento con adesione ai tributi comunali**

1. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dei tributi comunali e ridurre il contenzioso è previsto l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei principi stabiliti dal D. Lgs. 19/06/1997, n. 218.

#### **Art. 10 – Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione**

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente agli atti di accertamento per omessa o infedele dichiarazione emessi dall'ufficio e non si estende agli atti di accertamento per omesso o parziale versamento dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati, qualora esista solidarietà tra i soggetti passivi dell'obbligazione tributaria. La definizione chiesta e ottenuta

da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

4. Prima di utilizzare lo strumento dell'accertamento con adesione, l'Ufficio deve attentamente valutare la reale fondatezza dell'accertamento emesso, intesa anche in senso sostanziale e non solo di legittimità, ponderando di conseguenza il rapporto tra i benefici immediati che l'Amministrazione può ottenere con la definizione della controversia, rispetto a quelli che conseguono da un eventuale ricorso del contribuente.

### **Art. 11 – Competenza**

1. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il Funzionario responsabile dell'ufficio preposto alla funzione di accertamento.

### **Art. 12 – Avvio del procedimento**

1. Il procedimento può essere attivato:

- d'Ufficio, prima della notifica dell'accertamento;
- su richiesta del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

### **Art. 13 – Procedimento ad iniziativa d'Ufficio**

1. L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dello stesso, invia al contribuente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o notifica, un invito a comparire nel quale sono indicati:

- a) gli elementi identificativi della fattispecie tributaria presa come fondamento dell'accertamento suscettibile di adesione;
- b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

### **Art. 14 – Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente al quale sia stato notificato uno o più avvisi di accertamento, non preceduti dall'invito di cui all'art. 13, comma 1, può formulare anteriormente all'impugnazione degli atti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3. La presentazione dell'istanza anche da parte di un solo obbligato, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per l'impugnazione e quelli di pagamento del tributo per tutti i coobbligati.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio formula l'invito a comparire.

5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, se non per gravi e giustificati motivi, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
6. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del contraddittorio, viene dato atto in un verbale sintetico da parte del responsabile del procedimento.

#### **Art. 15 – Redazione dell'accertamento con adesione**

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare un atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente, o da un suo procuratore generale o speciale, e dal Funzionario responsabile del tributo.
2. Nell'atto di adesione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovuti a seguito della definizione.

#### **Art. 16 – Perfezionamento della definizione dell'accertamento con adesione**

1. La definizione si perfeziona entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione mediante il versamento delle somme complessivamente dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia, secondo quanto previsto dal successivo comma 3 e dall'art. 22 del presente regolamento.
2. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata di cui al comma 3 il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e le garanzie richieste nel caso di versamento rateale. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Il contribuente che ha aderito all'accertamento, qualora l'importo risulti superiore ad € 100,00=, può richiedere con apposita istanza un pagamento rateizzato secondo quanto previsto dall'art. 22 del presente regolamento.
4. Competente all'esame dell'istanza è l'Ufficio preposto all'accertamento e l'istanza è accolta salvo che non ricorrano gravi ragioni che vanno esplicitamente motivate.

#### **Art. 17 – Effetti della definizione**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

#### **Art. 18 – Riduzione della sanzione**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di accertamento con adesione da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente all'istanza d'Ufficio, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

#### **Art. 19 – Autotutela**

1. Il Funzionario responsabile del tributo può provvedere con atto motivato all'annullamento o alla rettifica, in tutto o in parte, di atti impositivi illegittimi o infondati, nonché alla revoca di atti in ordini ai quali rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto che li hanno determinati. Nel potere di autotutela è compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.

2. Il potere di autotutela è esercitato, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o di non impugnabilità, salvo che sul caso in questione sia intervenuta una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione, nelle seguenti ipotesi di illegittimità dell'atto o dell'imposizione:

- errore di persona
- doppia imposizione
- errore sul presupposto del tributo
- evidente errore logico o di calcolo
- mancata considerazione di pagamenti di imposta o di tassa regolarmente eseguiti
- mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza
- errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'Ufficio
- sussistenza dei requisiti per l'applicazione di agevolazioni, riduzioni o esenzioni

3. Il contribuente può inoltrare al Servizio Tributi richiesta di annullamento o rettifica degli atti impositivi ovvero di rinuncia all'imposizione qualora dimostri la conoscenza di fatti ed elementi non considerati negli atti impositivi.

4. Il provvedimento di annullamento o rettifica, ovvero quello di rigetto dell'eventuale richiesta del contribuente, è comunicato all'interessato e, in caso di contenzioso pendente, alla Commissione Tributaria competente, per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

#### **Art. 20 – Riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie**

1. La riscossione delle entrate tributarie può essere effettuata in forma diretta o mediante affidamento in concessione a soggetti terzi abilitati secondo le disposizioni di legge e nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento.

2. La riscossione diretta avviene con le seguenti modalità:

- a) versamento diretto alla Tesoreria Comunale
- b) versamento nei conti correnti postali relativi a ciascun tributo
- c) mediante strumenti elettronici o telematici
- d) con altre eventuali modalità previste dalle singole discipline di settore

3. La riscossione coattiva avviene mediante ruolo, qualora il servizio sia affidato al concessionario nazionale di riscossione, ovvero con le altre modalità previste dalla legge con applicazione di spese ed interessi.



## **Art. 21 – Compensazione**

1. È ammessa la compensazione nell'ambito di ciascun singolo tributo comunale ovvero tra tributi aventi le medesime scadenze e forme di pagamento, senza calcolare interessi e purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente il tributo dovuto che si intende compensare con l'indicazione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo, nonché la rinuncia al rimborso.
3. È fatta salva la possibilità per l'Ente di comunicare eventuali discordanze tra il contenuto della dichiarazione di cui al comma precedente e la normativa tributaria di riferimento che possono rendere inapplicabile la compensazione.

## **Art. 22 – Rateizzazione dei debiti di natura tributaria**

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo e la riscossione coattiva, possono essere concesse, su istanza del contribuente per temporanea e obiettiva difficoltà che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto sulla base degli atti emessi, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- a) sia stato notificato avviso di accertamento esecutivo emesso ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. n. 160/2019 e s.m.i. ovvero di ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. n. 689/2010
- b) le somme da rateizzare siano d'importo complessivo superiore a € 100,00
- c) la durata massima della rateizzazione sia prevista al massimo in 36 mesi e così regolata
  - da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili
  - da € 500,01 ad € 3.000,00 fino 12 rate mensili
  - da € 3.000,01 ad € 6.000,00 fino a 24 rate mensili
  - da € 6.000,01 in poi fino a 36 rate mensili
- d) sia prevista la decadenza dal beneficio concesso in caso di mancato pagamento alla scadenza, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione
- e) sia applicato l'interesse nella misura legale
- f) non sussistano morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

2. La dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo di 12 mesi salvo che non sia intervenuta decadenza.

3. Nelle ipotesi di debiti superiori ad € 20.000,000, salva diversa disposizione di legge, è prevista la presentazione di idonea garanzia a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa. Il responsabile dell'entrata può esonerare il debitore da tale onere a fronte di motivata richiesta presentata all'Ente contestualmente all'istanza di rateizzazione del pagamento.

4. Ad ogni singola rata sarà applicata la frazione di interesse al saggio legale vigente al momento di presentazione dell'istanza di rateizzazione.

## **Art. 23 – Applicazione delle sanzioni ed interessi**

1. Per la determinazione delle sanzioni tributarie, fermi restando i limiti minimi e massimi stabiliti dalle leggi, si applicano le norme dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo. L'avviso di applicazione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.

2. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali o semplici irregolarità che non siano di ostacolo all'attività di accertamento.

3. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi al tasso legale calcolati dalla data in cui sono divenuti esigibili, salvo diversa previsione di legge o regolamentare.

#### **Art. 24 – Contenzioso**

1. Nelle controversie giudiziarie alle quali l'Ente abbia deliberato di intervenire la rappresentanza in giudizio viene conferita con le modalità previste dal Regolamento recante l'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, salva diversa disposizione di legge.

#### **Art. 25 – Conciliazione giudiziale**

1. Il rappresentante dell'Ente in giudizio può anche accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla controparte. Per ogni conciliazione intervenuta il rappresentante legale trasmette apposita relazione motivata in fatto e in diritto alla Giunta Comunale.

### **CAPITOLO III**

#### **ENTRATE ORDINARIE NON TRIBUTARIE**

#### **Art. 26 – Ambito di applicazione**

1. Per entrate ordinarie si intendono, a titolo esemplificativo, le rendite patrimoniali, i proventi dei servizi pubblici, i corrispettivi per concessioni o per alienazioni di beni comunali, i canoni e le altre entrate a queste assimilate o accessorie, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997.

#### **Art. 27 – Riscossione delle entrate ordinarie**

1. La riscossione delle entrate ordinarie può essere effettuata in forma diretta o mediante affidamento in concessione a soggetti terzi abilitati secondo le disposizioni di legge e nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento.

2. La riscossione diretta avviene con le seguenti modalità:

- a) versamento diretto alla Tesoreria Comunale
- b) versamento nei conti correnti postali
- c) mediante strumenti elettronici o telematici
- d) con altre eventuali modalità previste dalle singole discipline di settore

3. La riscossione coattiva avviene solo per importi complessivi annui superiori a € 10,00 per ciascun debitore con le modalità previste dalla legge.

#### **Art. 28 – Contestazione di omesso o tardivo pagamento**

1. Il responsabile delle entrate, sia in caso di omissione totale o parziale del pagamento che in caso di ritardo nell'adempimento, provvede a notificare al debitore una contestazione scritta nella quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari ai fini della precisa individuazione del debito, delle eventuali sanzioni e degli interessi, nonché l'ulteriore termine tassativamente assegnato per l'adempimento, con l'avvertenza che in caso di inadempimento si procederà alla riscossione coattiva con l'aggravio delle spese di procedura.

2. La notifica della contestazione è effettuata di norma mediante messi comunali o mediante raccomandata con avviso di ricevimento con spese a carico del destinatario.

## **Art. 29 – Rateizzazione dei debiti di natura non tributaria**

1. Per i debiti di natura non tributaria, fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singola entrata e la riscossione coattiva, possono essere concesse, su istanza di parte per temporanea e obiettiva difficoltà di versamento dell'intero importo dovuto, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- a) non sia stata ancora avviata la procedura di riscossione coattiva;
- b) le somme da rateizzare siano d'importo complessivo superiore a € 100,00
- c) la durata massima della rateizzazione sia prevista al massimo in 36 mesi e così regolata
  - da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili
  - da € 500,01 ad € 3.000,00 fino 12 rate mensili
  - da € 3.000,01 ad € 6.000,00 fino a 24 rate mensili
  - da € 6.000,01 in poi fino a 36 rate mensili
- d) sia prevista la decadenza dal beneficio concesso in caso di mancato pagamento alla scadenza, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione
- e) sia applicato l'interesse nella misura legale
- f) non sussistano morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

2. La dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo di 12 mesi salvo che non sia intervenuta decadenza.

3. Nelle ipotesi di debiti superiori ad € 20.000,000, salva diversa disposizione di legge, è prevista la presentazione di idonea garanzia a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa. Il responsabile dell'entrata può esonerare il debitore da tale onere a fronte di motivata richiesta presentata all'Ente contestualmente all'istanza di rateizzazione del pagamento.

4. Ad ogni singola rata sarà applicata la frazione di interesse al saggio legale vigente al momento di presentazione dell'istanza di rateizzazione.

## **CAPITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

## **Art. 30 – Entrata in vigore e abrogazioni**

- 1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1/1/2020.
- 2. Sono fatte salve le specifiche norme regolamentari disciplinanti le singole entrate in quanto compatibili con le presenti disposizioni.